



MUSEI • EVENTI • TURISMO • ALGHERO

Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone e ad enti pubblici e privati.

Art. 1) Ambito di applicazione

La Fondazione M.E.T.A. (di seguito, la Fondazione), in attuazione della propria missione e dei propri programmi, sostiene, mediante la concessione di contributi o di altri benefici economici, l'attività di persone e di enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che agiscono nei seguenti settori:

- 1) Ambientale
- 2) Culturale
- 3) Turistico

Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in coerenza con lo Statuto ed il Contratto di Servizio tra Comune di Alghero e Fondazione M.E.T.A., approvati, rispettivamente con Delibera di C.C. n° 26 del 16 giugno 2010 e Determinazione dirigenziale del Servizio Cultura n. 433 del 04.11.2010.

Le norme del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, comunque denominati, erogati dalla Fondazione a soggetti cui la stessa partecipa, a causa di tale partecipazione;
- b) alle somme, comunque qualificate, erogate dalla Fondazione a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;

- c) alla concessione di sale e spazi in carico alla Fondazione, per lo svolgimento di iniziative, manifestazioni ed eventi, le cui disposizioni sono contenute in apposito regolamento.

Possono essere ammesse a contributo solo le associazioni inserite nell'albo delle associazioni. Resta inteso che fino a quando non sarà istituito e reso operativo detto albo, la Fondazione si riserva di concedere contributi ad enti od associazioni operanti nel territorio del Comune di Alghero, per l'organizzazione di iniziative a carattere culturale e turistico, secondo i criteri di seguito enunciati.

Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà o in concessione della Fondazione contenute nell'apposito regolamento per la concessione di contributi.

Art. 2) Criteri di intervento e finalità

La Fondazione opera la propria scelta di sostegno basandosi sulla rispondenza dei programmi presentati con gli obiettivi generali e criteri perseguiti da questo Ente nei settori di cui al precedente articolo e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Gli interventi previsti dal presente regolamento sono diretti pertanto ad attuare un adeguato sostegno delle attività culturali, turistiche, di spettacolo ed incentivare in ogni caso iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, culturale, turistico, sociale della città di Alghero, nonché alla valorizzazione ed alla salvaguardia delle tradizioni culturali, storiche del territorio. I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione di attività o di iniziative per le quali sono assegnate. Le attribuzioni di vantaggi economici possono consistere nella concessione gratuita anche di beni e servizi.

La Fondazione, inoltre, contribuisce a finanziare le attività di enti ed istituzioni nelle quali la stessa e/o il Comune è rappresentato negli organi istituzionali.

Le iniziative di cui sopra devono altresì perseguire un equilibrio dell'offerta all'interno della città, sviluppando le attività anche nei quartieri periferici (sentito il Consiglio di Quartiere, se costituito), se compatibili con il tipo di manifestazione e le strutture a disposizione. Le iniziative devono evitare sovrapposizioni con altre manifestazioni similari, anche con riguardo alle modalità di svolgimento ed alla loro ubicazione all'interno della città, dandosi precedenza a quelle che possono contribuire ad un arricchimento delle iniziative culturali e turistiche.

Art. 3) Destinatari

Possono beneficiare degli interventi, dei benefici finanziari e degli altri vantaggi economici, le associazioni, gli enti pubblici o privati, le cooperative, i gruppi culturali,

e ricreativi, che abbiano sede nella città di Alghero, a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro di attività o manifestazioni di interesse civico, culturale, sociale, ambientale, turistico, ed attività rilevanti sotto il profilo socio-culturale in genere.

Potranno altresì beneficiare di contributi, enti o associazioni che pur non avendo la sede sociale nella città, svolgano le attività sopraindicate nell'ambito del Comune di Alghero.

La Fondazione si riserva comunque la facoltà di concedere contributi ad associazioni Culturali e Turistiche, enti ed istituzioni non operanti in città, per particolari casi di rilevante significato culturale e turistico per situazioni eccezionali oggettivamente degne di attenzione.

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Art. 4) Attività nel settore dell'Ambiente

I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone e ad Enti pubblici e privati che operano nel settore dell'Ambiente per le seguenti finalità:

- esposizioni, convegni, attività promozionali che servano da stimolo per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico.

Art. 5) Attività nel settore culturale

I contributi o i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi a persone e ad enti pubblici e privati che operano nel settore culturale per le seguenti finalità:

- allestimento mostre d'arte moderna e contemporanea;
- artigianato artistico;
- collezionismo;
- design e fumetto;
- eventi/rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, danza, performance artistiche, vernissage, presentazioni editoriali;
- eventi per la promozione del ruolo culturale di Alghero nel contesto del Mediterraneo;
- fotografia;
- mostre archeologiche, storiche;

- incontri, dibattiti, convegni, studi, ricerche architettoniche, urbanistiche, ambientali, storiche e archeologiche che evidenzino il contesto territoriale algherese;
- valorizzazione delle istituzioni culturali cittadine e del territorio;
- recupero e valorizzazione del patrimonio artistico-archeologico-storico-culturale;
- attività di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale locale, inteso come l'insieme di saperi e tradizioni locali;
- realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale
- video e videoart, eventi multimediali.

Art. 6) Attività nel Settore Turistico

I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati che operano nel settore turistico per le seguenti finalità:

- organizzazione di manifestazioni, eventi, mostre, convegni a carattere nazionale ed internazionale di richiamo turistico, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;
- organizzazione di manifestazioni che operano nell'ambito del turismo congressuale ed in altra attività trainante l'economia turistica cittadina;
- organizzazioni di manifestazioni sportive capaci di dimostrare un impatto turistico e promozionale del territorio di Alghero.

Art. 7) Piano dei contributi e convenzioni

La Fondazione opera il trasferimento di risorse finanziarie agli Enti di cui all'art. 1 mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste conformi al presente Regolamento e mediante convenzioni anche pluriennali vincolate alla presentazione di specifici programmi pluriennali di attività o a progetti rientranti nell'area di programma che la medesima Fondazione presenta nella propria relazione di bilancio e riguardanti servizi e attività di appoggio al programma dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8) Modalità di accesso

Le persone e gli Enti pubblici e privati per accedere ai finanziamenti di cui al presente Regolamento, per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono presentare la domanda entro il **30 Novembre dell'anno precedente a quello dell'inizio delle attività.**

Le domande e le proposte per l'attribuzione di contributi e/o vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate entro il **28 Febbraio di ogni anno** (per il periodo Aprile-Settembre) **ed entro il 31 Luglio di ogni anno** (per il periodo Ottobre-Marzo). Dette domande verranno esaminate e deliberate dal CDA della Fondazione.

Le domande e le proposte di finanziamento da redigersi in forma scritta su carta libera, a firma del legale rappresentante, dovranno essere consegnate a mano o spedite per posta raccomandata alla "Fondazione M.E.T.A., P.zza Porta Terra n. 9, 07041 – Alghero" o tramite pec all'indirizzo fondazionemeta@informapec.it.

Nel caso di inoltro a mezzo posta raccomandata, la data utile ai fini del rispetto del termine di scadenza sarà quello di spedizione.

Le domande dovranno essere opportunamente motivate, documentate, e corredate in particolare, a pena di esclusione, da:

a) - documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente: Statuto e atto costitutivo (ove non sia già depositato presso la Fondazione o il Comune di Alghero);

b) - comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero IBAN del soggetto richiedente;

c) – dettagliata relazione illustrativa delle attività e/o dei programmi da realizzare, con l'indicazione dei periodi e del luogo di svolgimento e dei relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e dell'organizzazione necessaria per la realizzazione dei programmi, con relativa previsione di spesa per dette attività per le quali si richiede il finanziamento, dalla quale inoltre risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città di Alghero;

d) - dalla specificazione dei benefici richiesti alla Fondazione e/o ad altri enti per singola manifestazione;

e) - dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;

f) - dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti o concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in danaro dello Stato, della Regione, della Provincia e di istituzioni pubbliche o private;

g) - dichiarazione se trattasi di manifestazione gratuita o a pagamento, in quest'ultimo caso indicare il prezzo d'ingresso;

h) - da ogni altro documento che si ritenga necessario o utile alla Fondazione ai fini dell'istruttoria.

i) - dichiarazione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/1973 e, se dovuta, dichiarazione ai sensi della Legge n. 575/1965 integrata dalla legge n. 55/1990.

Le persone e gli Enti pubblici e privati devono inoltre indicare l'eventuale presentazione di analoghe richieste di finanziamento effettuate nei confronti di altri Enti pubblici.

Sulle domande/proposte delibera la Fondazione, che successivamente sottopone la programmazione deliberata all'attenzione della Giunta, per gli atti autorizzativi di competenza.

In ogni caso la risposta alle domande di sostegno economico verrà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di contributo di cui al succitato secondo comma (*contributi finalizzati al sostegno di attività e manifestazioni ricorrenti*) è necessario inoltre specificare:

- espressa accettazione delle norme del presente regolamento;
- dichiarazione ai sensi dell'art.28, comma 2, del DPR 600/1973;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

La misura dei benefici finanziari concessa viene fissata dalla Fondazione entro il limite massimo del 50% dell'importo del preventivo dei costi e ritenuto congruo.

A fronte di situazioni di particolare rilevanza, debitamente motivate, potrà essere disposta la concessione di contributi in misura percentuale superiore.

Nel caso in cui il consuntivo dei documenti evidenzi una spesa inferiore a quella preventivata, la percentuale suddetta è applicata sull'importo della spesa medesima.

Non sono ammessi a contributo le iniziative i cui costi siano già coperti nella misura almeno del 50% da altri enti istituzionali.

L'Unità operativa competente della Fondazione verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, detta Unità, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

Altresì, hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte della Fondazione per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve contenere il logo della Fondazione e recare la seguente dicitura: *"con il contributo della Fondazione M.E.T.A."*.

Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Fondazione.

La Fondazione verifica attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dal presente regolamento; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste procede alla sospensione ed alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già erogate.

La Fondazione può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa decida di acquisire la veste di soggetto copromotore, assumendo tale attività come propria, in forza della peculiare rilevanza sociale, culturale e turistica dell'iniziativa (a giudizio insindacabile della Fondazione), e/o per la stretta correlazione dell'attività proposta con obiettivi e programmi della Fondazione.

Art. 9) Criteri di valutazione

Nell' esame delle domande e proposte d'intervento si deve tener conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative e manifestazioni cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- a) rilevanza sociale, economica, culturale e turistica;
- b) livello di coerenza con le linee programmatiche della Fondazione;
- c) valorizzazione delle realtà e risorse locali;
- d) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- e) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- f) rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico-culturale della città e del suo territorio;
- g) progetti che incentivino occasioni di scambi e condivisioni culturali e turistiche con realtà diverse da quelle locali, per valorizzare il territorio algherese attraverso il contributo di altri soggetti di livello nazionale ed internazionale;
- h) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- i) quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
- l) gratuità o meno delle attività programmate;
- m) accessibilità alle persone diversamente abili;
- n) idoneità ad accreditare in campo Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale il nome di Alghero, le sue risorse, la sua storia, la sua cultura;
- o) sede legale dell'organismo richiedente nella città di Alghero;
- p) anzianità di servizio dell'organismo richiedente;
- q) atto costitutivo o statuto dell'organismo richiedente;
- s) programma con dettagliato preventivo di spesa.

Particolare attenzione è attribuita alle attività proposte in cogestione da più associazioni risultanti da un progetto comune.

Art. 10) Presentazione dei rendiconti

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque, non oltre i due mesi successivi a quello in cui si è svolta l'iniziativa riconosciuta finanziabile, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare alla Fondazione apposito rendiconto ed una relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività effettivamente svolte, restituendo

contestualmente alla presentazione del rendiconto la parte di contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.

I contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli sono corrisposti a consuntivo dietro presentazione della presente documentazione:

- a) consuntivo dell'attività svolta e delle spese sostenute e delle eventuali entrate conseguite, corredato sia per le spese che per le entrate da idonea documentazione, (fatture, ricevute fiscali, bordereaux etc.), di cui il CDA si riserva di valutarne l'inerenza;
- b) dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri Enti e Istituzioni nonché sulle istanze di contributo già presentate o che intende presentare agli enti o istituzioni medesime;
- c) codice fiscale o partita IVA;
- d) intestazione e coordinate bancarie o postali e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;

In singoli casi, a giudizio della Fondazione o per attività o manifestazioni assistite dal patrocinio comunale, per i soggetti in comprovata e particolare difficoltà economica, previa adozione di apposito e motivato provvedimento della Fondazione, è consentito di erogare anticipazioni del contributo fino al 20% dell'importo.

Per interventi di particolare rilievo ed entità finanziaria l'anticipazione può raggiungere, a discrezione della Fondazione, il 50%.

Il beneficio finanziario in favore di istituzioni culturali, di spettacolo, società enti è subordinata, sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento in materia di documentazione, all'approvazione del bilancio di previsione annuale della Fondazione o dalle disponibilità finanziarie dell'ultimo bilancio di previsione approvato dalla Fondazione.

La concessione del contributo avviene previa adozione di apposita determinazione della Fondazione, su proposta dell'Unità operativa competente per il settore di intervento che attesta lo svolgimento dell'attività o manifestazione e il diritto del beneficiario a percepire il contributo.

Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate, dovrà essere restituito alla Fondazione il contributo eventualmente già erogato, entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.

Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, la Fondazione, con proprio provvedimento, ridurrà il contributo concesso.

La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Qualora l'emissione delle fatture o delle altre note spese avvenga nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda di contributo e comunque non oltre la data di presentazione del rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono avvenuti nell'anno di riferimento.

Qualora la Fondazione risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato da questa Fondazione.

Art. 11) Programmi di intervento dello Stato, Regione e Provincia

La Fondazione provvede a mettere in atto le opportune forme di raccordo dei propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi e gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Sardegna, dalla Provincia di Sassari e da altri Enti Pubblici per quanto di loro competenza e può istituire, ove lo ritenga opportuno, apposite Commissioni di esperti per la valutazione dei programmi presentati.

Art. 12) Procedure di concessione e informazione

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, alla fine di ciascun anno la Fondazione assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante pubblicazione nel proprio sito web istituzionale.

Art. 13) Concessione gratuita di beni e servizi

E' facoltà della Fondazione in alternativa al contributo in denaro decidere di concedere a titolo gratuito l'uso dei beni e/o servizi detenuti in regime di locazione o concessione, e utili alla realizzazione delle manifestazioni, ferme restando le priorità stabilite dal "Disciplinare per l'utilizzo degli spazi culturali in concessione alla Fondazione M.E.T.A.", a cui si fa rinvio.

Art. 14) Deroghe

Solo in caso di eccezionale e documentata inderogabilità potranno essere accolte, oltre il termine previsto dal presente regolamento, domande per la concessione di contributi, per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati, e per i quali siano stati presentati i motivi eccezionali adeguatamente documentati.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti tramite trasferimenti alla Fondazione.

Art.15) Patrocinio

E' concesso il patrocinio della Fondazione alle attività, iniziative e manifestazioni che siano ritenute di rilevante importanza per lo sviluppo della cultura, del turismo, dell'economia e del benessere complessivo della collettività. Il provvedimento di concessione di patrocinio è adottato dal CDA della Fondazione. Conseguono al provvedimento di patrocinio:

- a) il beneficio della garanzia da parte della Fondazione della cauzione prevista per le attrezzature detenute in carico al Comune di Alghero, necessarie all'attività e iniziative e manifestazioni patrocinate;
- b) il beneficio del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26.10.1972, n. 639. I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita da patrocinio della Fondazione. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare il logo della Fondazione limitatamente all'iniziativa. Si rappresenta, altresì, che è fatto divieto di usare lo stemma comunale, tranne nei casi in cui l'Amministrazione lo preveda con proprio atto deliberativo.

I soggetti a cui è stato concesso il patrocinio sono obbligati ad apporre la dicitura "Col patrocinio della Fondazione M.E.T.A." su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla Fondazione, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento. Nel caso in cui la richiesta non comprenda le agevolazioni e i benefici di cui al presente Regolamento, il termine di cui al presente comma è ridotto a 10 giorni.

Art. 16) Revoca delle concessioni

La concessione di benefici di cui all'art. 15 del presente regolamento, può essere in qualunque momento sospesa o revocata, anche in corso di utilizzazione, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore ovvero negli altri casi previsti da norme di legge e di regolamenti.

Con la notificazione del provvedimento, gli organizzatori sono tenuti all'immediata sospensione delle attività programmate o già in essere, senza diritto per i medesimi ad alcun risarcimento.

Art. 17) Atto di concessione

L'atto di concessione, di cui a convenzione apposita, deve essere controfirmato dal concessionario per garanzia ed assunzione degli obblighi conseguenti al provvedimento concessivo nonché per l'esonero della Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni.

Quando a garanzia per i danni a persone e cose è prescritta la stipula di apposita polizza assicurativa, gli estremi di questa sono indicati nell'atto di concessione.

Quando la situazione lo renda necessario od opportuno, la Fondazione ha la facoltà di introdurre nella deliberazione di concessione dei benefici e servizi, condizioni aggiuntive a carico del concessionario che rafforzino la garanzia contro il rischio di danni a persone o cose.

Si rappresenta, altresì, che la Fondazione resta estranea a qualsiasi rapporto od obbligazione che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo e non si assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione o iniziative alle quali abbia concesso contributi o il patrocinio, per tutto quanto è prescritto dalle leggi in vigore.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Fondazione che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Fondazione per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 18) Concessione contributi a Bando

Quando la Fondazione ritiene che per particolari manifestazioni vi siano un numero rilevante di soggetti interessati, può decidere di promuovere un pubblico invito.

Lo strumento per provvedervi è il bando che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si intende promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che la Fondazione assumerà a proprio carico.

Art.19) Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento viene tenuto presso gli uffici della Fondazione in libera visione al pubblico. Altresì pubblicato sui siti web istituzionali della stessa.

Art.20) Entrata in vigore

Il presente regolamento è approvato con deliberazione del CDA della Fondazione del 07/02/2014, ed entrerà in vigore successivamente al nulla osta da parte del Comune di Alghero, in mancanza del quale vigerà la regola del silenzio assenso entro i termini di legge.